

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 124/38/2011

Svolgimento del processo

La sig.ra Ma. Tu., a seguito di notificazione dell'atto di iscrizione di ipoteca per € 275.852,00 su immobili di sua proprietà richiesto da Equitalia Esatri Spa (nel prosieguo anche "Equitalia"), ricorreva dinanzi alla Commissione Provinciale di Como.

La contribuente preliminarmente eccepiva l'illegittimità dell'atto di iscrizione, in quanto dallo stesso non risultava indicato il responsabile del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 della Legge 212/2000. Contestava, altresì, l'illegittimità dell'intera procedura di iscrizione d'ipoteca, data la mancata notifica dell'avviso d'intimidazione a procedere. Evidenziava, infine, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria nel merito, in quanto l'immobile in oggetto apparteneva un fondo patrimoniale ex art. 167 Cc destinato a far fronte ai bisogni della famiglia.

Si costituiva altresì Equitalia controdeducendo preliminarmente che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli prima del 01.06.2008 non costituisse causa di nullità delle stesse. Nel caso di specie, infatti, il ruolo era stato consegnato ad Equitalia Esatri dall'Ente creditore Agenzia delle Entrate Ufficio di Cantù in data 25.03.2007, quindi in data anteriore al 01.06.2008 (ex Legge 31/2008).

La convenuta faceva, inoltre, presente che la mera iscrizione ipotecaria non prevede quale condizione necessaria la notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 co. 2 DPR n. 602/1973, dato che l'ipoteca, costituendo una misura cautelare di garanzia, quindi collocata in un momento precedente l'espropriazione forzata, può iscriversi anche a prescindere dalla stessa e decorso un anno dalla notifica della cartella.

Relativamente, infine, all'ultimo motivo, l'Ufficio evidenziava che il debito erariale della ricorrente si riferisse all'anno 1990 e che il fondo fosse stato costituito nel 1997, pertanto non opponibile alla controparte. Con memoria, la ricorrente rilevava che il credito per cui l'Ufficio procedeva, seppur maturato nell'anno 1990, era stato portato a conoscenza della ricorrente successivamente: la cartella esattoriale era stata notificata, infatti, come confermato dall'Ufficio, solo nell'anno 2007, ossia dieci anni dopo la data di costituzione di detto fondo.

Il giudice di prime cure accoglieva le argomentazioni presentate dall'Ufficio, rigettava le domande avanzate dal contribuente e decideva, data la complessità della controversia, per la compensazione delle spese.

Successivamente la contribuente proponeva appello insistendo: per l'illegittimità dell'atto di iscrizione ipotecaria, data l'assenza nello stesso d'indicazioni in merito al responsabile del procedimento; violazione nel caso in oggetto della procedura dettata dagli artt. 50 e 70 del DPR 602/1973; illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in base a debiti personali di un coniuge su immobili destinati al comune fondo patrimoniale familiare.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente questa Commissione che, l'articolo 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, individua quale atto impugnabile "l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni", dovendosi, pertanto, ritenere che solo un'iscrizione di ipoteca, essendo atto costitutivo di un diritto reale di garanzia, è suscettibile di costituire un peso ed un danno per il contribuente, e che solo questa può essere ritenuta legittima o illegittima, tenuto conto dei requisiti formali e sostanziali del titolo prodotto al Conservatore dei Registri Immobiliari.

Considerato quanto sopra, l'eventuale ed ipotetica sussistenza di vizi afferenti la "comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca" non è in ogni caso minimamente idonea ad influire sulla validità dell'iscrizione di stessa, in quanto la "comunicazione" in questione non è il titolo fondante dell'iscrizione, depositato in Conservatoria ed esaminabile da ogni terzo, ma è un atto interno tra le parti che mai è stato prodotto al Conservatore e mai sarà conoscibile da parte di quei terzi per i quali tuttavia è pienamente operante il diritto reale di ipoteca.

Se, dunque, anche ipoteticamente si ammettesse che la "comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca" fosse affetta da vizi, questa circostanza sarebbe del tutto ininfluenza sulla validità dell'iscrizione che, come detto, poggia su ben altro titolo, quello prodotto al Conservatore dei Registri Immobiliari.

In relazione al primo motivo oggetto di doglianza da parte del contribuente, questa Commissione osserva che, pur essendo incontestabile in base al disposto del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter convertito nella L. n. 31 del 2008 la necessaria indicazione del responsabile del procedimento ("La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella), altrettanto pacifica è da considerarsi l'applicazione di tale norma unicamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data, non è causa di nullità delle stesse.

Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, risulta doveroso rilevare che, sebbene preordinata alla espropriazione forzata, la "comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca" attiene ancora alla fase cautelare del procedimento di riscossione dei tributi, ad essa, quindi, non è applicabile quanto previsto dal suddetto articolo.

Per quanto concerne, infine, l'asserito divieto, stabilito dall'art. 169 c.c., e fatto proprio dal ricorrente, di "...ipotecare, dare in pegno... beni del fondo patrimoniale, se non con il consenso di entrambi i coniugi...", questa Commissione evidenzia come detta norma, nella sua chiara lettura e funzione, si riferisca esclusivamente al divieto dei coniugi di iscriverne sul bene ipoteca volontaria, là dove (è di facile lettura) non ci sia "il consenso di entrambi i coniugi" (ove vi fossero figli, con l'autorizzazione concessa dal Giudice), ma non certo al divieto della iscrizione di ipoteca giudiziale, o, come per il caso che ci occupa, di ipoteca legale o di "ipoteca esattoriale", oggetto del presente ricorso. Appare perciò legittima, per il profilo ora detto, l'iscrizione ipotecaria operata dal concessionario resistente nei confronti dei beni costituiti nel fondo patrimoniale del ricorrente, ove tale iscrizione si ponga, come nel caso in esame, nella funzione strumentale o propedeutica alla espropriazione forzata di cui si è avuto modo di parlare sopra in relazione allo ius distrahendi, prevista dall'art. 2808 c.c., trovando, eventualmente, il suo solo limite nel disposto di cui all'art. 170 c.c., il quale stabilirebbe che l'esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Invero la ricorrente aveva eccepito che l'azione di formazione della cautela ipotecaria adottata dalla Equitalia non riguardasse i crediti di natura tributaria, a suo parere totalmente avulsi dai bisogni della famiglia. Valutazione che questa Commissione ritiene di non poter suffragare.

Considerata, infatti, la spettanza al Giudice adito nel valutare l'esistenza del rapporto di casualità tra obbligazione e bisogno della famiglia, questo Collegio individua, a mente della consolidata giurisprudenza in materia (si veda per tutte Cassazione, sent. 12998 del 2006, sez. III), quale criterio identificativo la relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia. Con l'evidente conseguenza che: l'esecuzione sui beni del fondo, o sui frutti di essi, può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (si veda anche sent. 11230 del 18/07/2003, con la quale la S.C. stabilisce che il criterio identificativo dei crediti debba ricercarsi, non già nella natura della obbligazione ex contractu o ex delitto, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia). Ove, pertanto, la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio avessero inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, dovrebbe ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo.

Relazione che, nella fattispecie oggetto di analisi sussisterebbe, in quanto trattasi di debiti contratti nell'esercizio di attività lavorativa volta al sostegno del nucleo familiare.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese relative al grado d'appello, liquidate per onorari e diritti in € 500,00=.